

Tribunale Bergamo sez. IV, 14/03/2023, n. 539

INTERIOR DESIGN S.R.L. ha proposto opposizione avverso il decreto con cui le Ã stato ingiunto il pagamento in favore di STYL-COMP S.P.A. della somma di E 234.240,00 oltre agli interessi e alle spese esponendo: che in data 1/8/2006 in qualitÃ di committente aveva concluso con STYL-COMP S.P.A. un contratto di fornitura appalto avente ad oggetto elementi prefabbricati da impiegare nella realizzazione di un nuovo fabbricato industriale nel comune di Bolzano verso un corrispettivo di E 525.000,00 oltre IVA; che in data 11/10/2006 aveva versato un acconto di E 315.000,00 oltre IVA; che in data 11/7/2013 era stata concordata una modifica contrattuale che prevedeva un adeguamento del corrispettivo concordato in E 779.000,00 IVA esclusa per quattro piani oltre a una maggiorazione di E 181.000,00 IVA esclusa in caso di realizzazione del quinto piano per un totale di E 960.000,00 oltre IVA; che in data 22/11/2013 aveva eseguito un ulteriore pagamento di E 185.928,00 IVA inclusa; che in data 15/5/2014 aveva comunicato a STYL-COMP S.P.A. lâ??inizio dei lavori di scavo; che in data 18/6/2014 STYL-COMP S.P.A. aveva fatturato un ulteriore anticipo di E 132.492,00 IVA inclusa; che, stante la mancata assistenza di STYL-COMP S.P.A. sul cantiere, nel corso del primo getto di fondazione, le dime non erano state posizionate correttamente; che in data 18/11/2014 era stato raggiunto un ulteriore accordo sulla data di inizio del montaggio nonchÃ© sulla cifra (E 35.000,00 IVA esclusa) dovuta a STYL-COMP S.P.A. per i lavori aggiuntivi; che STYL-COMP S.P.A. anche in seguito aveva continuato a chiedere lâ??applicazione di una maggiorazione non dovuta sui prezzi giÃ concordati; che il montaggio delle strutture da parte di STYL-COMP S.P.A. aveva avuto inizio in data 18/02/2015; che gli elementi forniti presentavano vari difetti; che STYL-COMP S.P.A., nel mese di luglio 2015, anzichÃ© confermare la data di posa in opera dei pannelli, aveva subordinato la consegna alla revisione del prezzo contrattuale; che, in seguito alla sua diffida ad adempiere del 5/8/2015, perdurando lâ??inadempimento di STYL-COMP S.P.A., il contratto si era risolto ai sensi dellâ??art. 1454 c.c.; che STYL-COMP S.P.A. aveva emesso la fattura di E 234.240,00 del 30/12/2015 da essa prontamente contestata; che la fornitura, nei limiti in cui era stata eseguita, presentava vari vizi e difetti; che dallâ??inadempimento di STYL-COMP S.P.A. le erano derivati ingenti danni economici; che non sussistevano i presupposti per lâ??ingiunzione in quanto il contratto era da ritenersi risolto ex art. 1454 c.c. o comunque doveva essere risolto ex art. 1453 c.c. per inadempimento di STYL-COMP S.P.A..

Tanto esposto, ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. o, in subordine, ex art. 1453 c.c. e di condannare STYL-COMP S.P.A. al risarcimento dei danni quantificati in E 898.949,60.

STYL-COMP S.P.A. si Ã costituita esponendo: che, nonostante la sottoscrizione del contratto in data 1/8/2006 e dellâ??accordo integrativo in data 11/7/2013, lâ??esecuzione dei lavori era stata a lungo rimandata per esigenze di carattere organizzativo e aziendale della committente; che lâ??accordo integrativo prevedeva il pagamento del 95% del prezzo giÃ dopo lâ??inizio della

consegna;

che solo nel settembre 2014 era iniziata la realizzazione della platea di fondazione per la posa dei pilastri della struttura prefabbricata; che, a seguito di errori nei getti realizzati da altra impresa, in data 18/11/2014 era stata concordata un' integrazione del corrispettivo di E 35.000,00 oltre IVA per compensare i maggiori oneri connessi agli errori di posa; che nel gennaio 2015 era stata verbalmente concordata una revisione in aumento del corrispettivo contrattuale stante il notevole lasso di tempo trascorso dall' ultima revisione del luglio 2013; che, completati in data 17/3/2015 i lavori di montaggio della struttura prefabbricata, aveva provveduto alla produzione dei pannelli di rivestimento della facciata; che in data 3/7/2015 aveva comunicato a INTERIOR DESIGN S.R.L. di essere pronta alla posa dei pannelli chiedendo contestualmente la formalizzazione dell' intesa sull' aumento quantificato in E 96.000,00, tenuto conto dell' incremento dei costi delle materie prime e degli oneri per lo stoccaggio prolungato dei materiali; che INTERIOR DESIGN S.R.L. aveva respinto la richiesta e aveva strumentalmente dichiarato risolto il rapporto; che, a fronte delle prestazioni eseguite, era creditrice, in base al contratto, della somma di E 234.240,00 IVA inclusa già fatturata e dell' ulteriore somma di E 48.000,00, oltre all' adeguamento del prezzo (E 96.000,00) e al risarcimento dei danni; che i lavori erano stati completati da una terza impresa con elementi in legno del tutto diversi dai pannelli da essa già prodotti in esecuzione del contratto; che nessun inadempimento era configurabile nei suoi riguardi avendo provveduto a fornire e installare la struttura prefabbricata e a produrre tutti i pannelli di facciata; che, invece, era stata la committente a rendersi gravemente inadempiente rifiutando il pagamento del dovuto e affidando a un' altra impresa la posa di pannelli di altro tipo; che la committente era decaduta dalla garanzia per le forniture eseguite e che la relativa azione era prescritta; che le richieste risarcitorie della committente erano infondate e comunque prive di adeguati riscontri probatori; che, invece, essa aveva diritto al risarcimento dei costi di stoccaggio dei pannelli oltre alle ulteriori spese di trasporto e smaltimento che, in caso di mancato ritiro dei pannelli, avrebbe dovuto sostenere; che al contratto doveva essere dato completo adempimento anche da parte di INTERIOR DESIGN S.R.L.; che, in subordine, la risoluzione doveva essere pronunciata per grave inadempimento della committente con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni.

Tanto esposto, ha chiesto, in via principale, di confermare il decreto ingiuntivo o, in alternativa, di condannare INTERIOR DESIGN S.R.L. al pagamento della somma di E 234.240,00 oltre agli interessi nonch , in via riconvenzionale, di condannare la stessa al pagamento dell' intero corrispettivo contrattuale e dell' adeguamento del prezzo con la fissazione di successivi termini per eseguire la consegna e il montaggio dei pannelli e l' autorizzazione, in caso di rifiuto, allo smaltimento a spese della committente oltre al risarcimento dei danni; in via riconvenzionale subordinata ha chiesto di pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della committente e di condannare la stessa al risarcimento dei danni, fermi i pagamenti già eseguiti e con compensazione di eventuali importi riconosciuti all' attrice; per l' ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione dell' attrice ha chiesto, in ogni caso, di escludere il risarcimento

per i danni evitabili ex art. 1227 c.c..

1. L'ordine logico delle questioni impone l'esame preliminare della domanda riconvenzionale di INTERIOR DESIGN S.R.L. volta all'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c..

La domanda Ã fondata.

Ã documentata la conclusione in data 1/8/2008 tra INTERIOR DESIGN S.R.L., quale committente, e STYL COMP S.P.A., quale fornitrice, di un contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di una struttura prefabbricata e di pannelli prefabbricati per la realizzazione di un edificio industriale nel comune di Bolzano (doc. 1 del fascicolo dell'opponente).

Le parti non hanno affrontato il tema dell'esatta qualificazione del contratto che va ricondotto allo schema dell'appalto stante la prevalenza della prestazione di fare nella fornitura di elementi prefabbricati realizzati su misura, con sistemi di aggancio specifici, e destinati a divenire parte integrante dell'immobile da realizzare con l'assemblaggio di tali elementi (v. Cass. 20301/2012 in merito alla costruzione di un capannone di grandi dimensioni, ove sia accertata la prevalenza, dell'obbligazione di fare rispetto alla pattuita fornitura di elementi prefabbricati da parte dell'appaltatore).

Il corrispettivo Ã stato originariamente convenuto in E 525.000,00.

Nonostante la sottoscrizione dell'ordine e il pagamento dell'acconto di E 315.000,00, la fornitura non Ã stata eseguita nei tempi inizialmente previsti stante il rinvio da parte della committente della stessa realizzazione del fabbricato.

In data 11/7/2013, a fronte di una revisione del progetto, le parti hanno apportato alcune modifiche all'originario contratto con riferimento sia alle quantitÃ e alle caratteristiche degli elementi prefabbricati che al corrispettivo concordato che Ã stato rideterminato in E 960.000,00 IVA (doc. 3 del fascicolo dell'opponente).

Anche il nuovo termine di inizio consegna fissato entro il 10 Dicembre 2013 Ã stato poi differito per esigenze della committente.

Il cantiere Ã stato aperto solo nella seconda metÃ del mese di maggio 2014.

Il mancato rispetto delle tempistiche inizialmente previste non Ã stato ritenuto ostativo all'esecuzione differita dell'appalto da parte di STYL-COMP S.P.A. che ha iniziato il montaggio della struttura nel febbraio 2015.

Nel contempo INTERIOR DESIGN S.R.L., oltre all'acconto di E 315.000,00 già versato, ha provveduto al pagamento di ulteriori acconti rispettivamente di E 152.400,00, E 108.600,00 e E 179.000,00, come risulta dalle deduzioni fatte dalla stessa opposta nella fattura 155 del 30/12/2015.

Dopo l'installazione della struttura prefabbricata terminata nel mese di marzo 2015, STYL-COMP S.P.A. non ha provveduto alla consegna dei pannelli che aveva già prodotto.

L'effettiva produzione dei pannelli è stata verificata durante i sopralluoghi effettuati nell'ambito delle indagini svolte dal consulente nominato per gli accertamenti tecnici disposti nel corso dell'istruttoria.

Dalle comunicazioni intercorse tra le parti nel luglio 2015 risulta che la consegna dei pannelli è stata espressamente subordinata da STYL-COMP S.P.A. al riconoscimento da parte di INTERIOR DESIGN S.R.L. di una revisione in aumento del prezzo, dalla stessa più volte richiesta dopo l'avvio della produzione, in considerazione del prospettato aumento del costo dei materiali e dei maggiori oneri di stoccaggio (doc. 37 del fascicolo dell'opponente).

La richiesta di revisione è stata contestata da INTERIOR DESIGN S.R.L. che ha escluso la ricorrenza di condizioni tali da giustificare l'aumento del corrispettivo (doc. 38 del fascicolo dell'opponente).

A fronte della contestazione della committente, STYL-COMP S.P.A. ha ribadito il suo intento di non procedere alla consegna dei pannelli in assenza di un'integrazione del prezzo: Alla luce di quanto esposto riteniamo fondamentale e urgente definire la revisione dei prezzi da applicare al contratto in essere, prima di procedere a qualsivoglia consegna dei pannelli (doc. 40 del fascicolo dell'opponente).

In tale contesto è intervenuta la diffida con cui la committente, per sollecitare l'inizio del montaggio dei pannelli, ha intimato all'appaltatrice la prosecuzione dei lavori entro 15 giorni, dichiarando in difetto la risoluzione del contratto (doc. 43 del fascicolo dell'opponente).

La controversia insorta tra le parti in ordine alla revisione del prezzo non può ritenersi idonea a giustificare la sospensione della consegna e dell'installazione dei pannelli.

Secondo la stessa prospettazione dell'opposta, che ha allegato la conclusione di un accordo verbale in ordine al riconoscimento della revisione, non era stato concordato un determinato importo revisionale.

In assenza di un completo accordo, l'appaltatrice, che aveva accettato di dare esecuzione al contratto senza una chiara definizione della questione, non poteva in corso d'opera porre il riconoscimento dell'aumento quale condizione imprescindibile dell'adempimento delle

ulteriori obbligazioni ancora a suo carico.

Nessun rifiuto al pagamento del corrispettivo contrattuale risulta opposto da INTERIOR DESIGN S.R.L. che nelle richiamate comunicazioni ha messo in discussione solo la legittimità della richiesta di revisione.

Né può configurarsi a carico della committente, con riferimento al periodo precedente all'inoltro della diffida, alcun inadempimento rispetto ai termini di pagamento del corrispettivo contrattuale.

È vero che il contratto prevedeva il pagamento di un ulteriore 35% del corrispettivo dopo l'inizio della consegna, tuttavia il relativo termine di pagamento era comunque correlato alla data della fattura (entro 60 giorni DFFM) allora non ancora emessa da STYL-COMP S.P.A..

D'altra parte, i termini di pagamento previsti nel contratto sono stati di fatto disattesi dalle parti, avendo l'appaltatrice emesso fatture regolarmente saldate per complessivi E 775.000,00 prima ancora dell'inizio della consegna.

Il rifiuto di procedere alla consegna e all'installazione dei pannelli, quindi, integra un inadempimento che non può ritenersi giustificato dalla richiesta di revisione.

Sussiste anche il requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento, trattandosi di prestazioni (consegna e installazione) essenziali per il conseguimento di un risultato completo, evidentemente non assicurato dalla sola produzione dei pannelli.

Anche se la diffida è stata inviata a ridosso dell'inizio del periodo di chiusura estiva, il termine assegnato per l'adempimento (15 giorni) va considerato congruo, tenuto conto del fatto che, per evitare la risoluzione, l'appaltatrice non era certo obbligata a completare la fornitura entro 15 giorni, essendo sufficiente la mera manifestazione dell'intento di procedere alla consegna e all'installazione in base a un nuovo cronoprogramma, indipendentemente dalla questione della revisione che, nella permanenza del disaccordo, doveva essere riservata alla sede giudiziale.

Anche se successivamente sono intercorse trattative per la prosecuzione della fornitura, non risulta la conclusione di un accordo implicante la rinuncia all'effetto risolutivo di cui la stessa appaltatrice, pur contestando la ricorrenza di un proprio inadempimento, ha preso atto dopo il decorso del termine della diffida (doc. 45 del fascicolo dell'opponente).

Riconosciuta l'esistenza dei presupposti della diffida ad adempiere, va accertato che il contratto di appalto si è risolto a seguito dell'inadempimento dell'appaltatrice protrattosi oltre il termine assegnato con la diffida stessa.

2. La risoluzione del contratto e il conseguente venir meno dell'obbligazione della committente di pagamento del corrispettivo escludono la fondatezza dell'azione di adempimento promossa da STYL-COMP S.P.A. con il procedimento monitorio.

L'eccedenza tra le somme già corrisposte dalla committente e il valore delle opere dalla stessa già acquisite esclude anche la ricorrenza di un limitato credito residuo dell'appaltatrice a titolo di equivalente pecuniario del prezzo delle opere già fornite.

Ne segue l'accoglimento dell'opposizione proposta da INTERIOR DESIGN S.R.L. avverso l'ingiunzione di pagamento del preteso saldo.

3. Con la comparsa conclusionale INTERIOR DESIGN S.R.L. ha chiesto, quale conseguenza della risoluzione, la restituzione della differenza tra gli acconti (E 775.000,00) e il valore degli elementi già installati nella misura accertata dal c.t.u. (E 506.309,00).

La domanda è inammissibile.

La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. 2075/2013; nello stesso senso Cass. 28722/2022).

Nel caso di specie, con l'atto di citazione in opposizione sono stati chiesti solo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, ma non è stata proposta alcuna domanda restitutoria consequenziale alla risoluzione.

Ne segue che la domanda di restituzione è inammissibile in quanto domanda nuova proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale destinata alla sola illustrazione delle domande e le eccezioni già ritualmente proposte.

4. La domanda di risarcimento danni cumulativamente proposta da INTERIOR DESIGN S.R.L. con riferimento a molteplici voci di danno è fondata nei limiti di cui infra.

4.1 La richiesta di danni per le "dime" riguarda l'integrazione accordata per le lavorazioni consequenziali alle modalità con cui le dime di montaggio sono state posate.

Con riferimento a tale aspetto le parti, nel corso dell'esecuzione dei lavori, hanno concluso uno specifico accordo che, riconoscendo il maggior costo per le lavorazioni dovute allo spostamento dei fissaggi, presuppone evidentemente l'assenza di responsabilità di STYL-COMP S.P.A. (doc. 10 del fascicolo dell'opposta).

In difetto di impugnazione dell'atto concluso sul punto, resta preclusa l'attribuzione di responsabilità all'appaltatrice che è implicita nel riconoscimento dell'aggravio quale danno per la committente.

Solo per completezza si rileva che non è neanche configurabile un inadempimento di STYL-COMP S.P.A. rispetto alla posa delle dime, essendo contrattualmente rimaste a carico della committente, che ne ha affidato l'esecuzione a una distinta impresa, tutte le operazioni di corretto posizionamento delle connessioni sul sistema fondazionale.

4.2 Riguardano, invece, i tempi di esecuzione dell'opera le voci di danno esposte con riferimento all'occupazione terreno del comune, agli interessi per fermo cantiere, al contratto di locazione Technoalpin, al contratto di locazione Descho, al mancato utile vendita al dettaglio, al mancato utile albergo; al mancato utile Ristorante/Bar, ai sovrapprezzi richiesti da altri fornitori per il ritardo, all'assicurazione CAR per altri 6 mesi e alle spese locazione container e camion per 6 mesi.

Ai fini della condanna al risarcimento dei danni non è sufficiente la sola prova di un'inadempienza contrattuale, ma occorre che venga anche dimostrato il nesso eziologico tra inadempimento e danno.

Il requisito del nesso causale tra la mancata consegna dei pannelli da parte di STYL-COMP S.P.A. e gli allegati danni da ritardo postula il riscontro dell'idoneità della tempestiva consegna, ove non omessa, a consentire l'anticipato completamento dell'opera rispetto al periodo indicato dalla committente come periodo imputabile ai tempi necessari ad acquisire una nuova fornitura di pannelli.

Siffatta prova non può ritenersi acquisita.

Pur considerando l'astratta idoneità dello specifico inadempimento (mancata consegna dei pannelli nei tempi previsti) a incidere sui tempi finali di completa realizzazione del fabbricato, nella specie sussistono circostanze che escludono la validità di un accertamento del nesso causale secondo un criterio probabilistico.

L'opera di cui si tratta, infatti, costituisce un'opera complessa, il cui completamento richiedeva non solo la fornitura degli elementi prefabbricati, ma anche una serie di altre opere in cemento armato affidate dalla committente a un'impresa diversa da STYL-COMP S.P.A..

Inoltre, l'esecuzione complessiva dell'opera sin dall'inizio non è stata in linea con i tempi programmati per cause indipendenti dalla fornitura di STYL-COMP S.P.A..

In assenza di elementi specifici in ordine alle condizioni del cantiere e allo stato di avanzamento delle opere sui cui le strutture prefabbricate dovevano essere assemblate, tenuto conto anche del generalizzato ritardo dovuto a cause non imputabili alla fornitrice degli elementi prefabbricati, non può considerarsi acquisita la prova specifica del fatto che il prolungamento sia derivato effettivamente dai tempi di acquisizione dei pannelli a seguito della mancata consegna dovuta da STYL-COMP S.P.A..

Trattandosi di fatto che costituisce elemento costitutivo del diritto al risarcimento (ovverosia, come detto, il nesso causale tra inadempimento e danno), il corrispondente onere ricade, in applicazione della regola finale di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., sulla parte che agisce, vale a dire sulla committente che ha chiesto il risarcimento dei danni.

L'effetto della rilevata mancanza di adeguata prova (disconoscimento di nesso causale tra adempimento e pregiudizio), quindi, va addossato a INTERIOR DESIGN S.R.L. e comporta il rigetto della domanda di risarcimento dei danni connessi ai tempi di completamento del fabbricato industriale.

4.3 Attengono alle modalità con cui la fornitura è stata parzialmente eseguita le voci di danno esposte con riferimento al ripristino estetico Pescoller, ai danni irreparabili all'estetica sulle strutture, alle lamiere grecate nel 2., 3., 4. impalcato, al getto integrativo su lamiere, alla variante facciata in legno con capotto e intonaco con costi aggiuntivi (chiusura soffitti lamiera grecata REI 180 e REI 120 dal 2. al 5. Impalcato), alle spese per la riqualificazione REI 180, alle spese tecniche per collaudo statico, allo svuotamento cantina dall'acqua a 4 Emme per gli accertamenti.

Rispetto all'inadempimento allegato in relazione alle opere eseguite STYL-COMP S.P.A. ha eccepito la decadenza di INTERIOR DESIGN S.R.L. dalla garanzia e la prescrizione della relativa azione.

Le eccezioni vanno disattese.

Nella comparsa di costituzione STYL-COMP S.P.A. non ha indicato specificamente i termini di riferimento delle eccezioni sollevate con l'atto di costituzione.

Solo in sede di comparsa conclusionale (pag. 8), con riferimento alla decadenza, sono stati invocati i termini decadenziali previsti nel contratto:

Il contratto di fornitura firmato il giorno 01.08.2006 prevede l'obbligo di immediata denuncia dei difetti visibili (clausola 5) e, comunque, un termine di otto giorni per le contestazioni relative ai materiali consegnati (clausola 12) a pena di decadenza dalla garanzia (pag. 8).

L'eccezione di decadenza svolta in base ai termini contrattuali è inammissibile per tardività in quanto la decadenza convenzionale non è stata eccepita nella comparsa di risposta con cui, come si è detto, è stata svolta un'eccezione generica, come tale non riconducibile a una speciale decadenza contrattuale.

Solo per completezza si rileva che la decadenza contrattuale tardivamente eccepita risulta inefficace, ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto prevista a carico della committente nelle condizioni generali predisposte dalla fornitrice in difetto di specifica approvazione della relativa clausola, stante l'indiscriminata sottoposizione a sottoscrizione separata di tutte le condizioni generali senza la specificazione sintetica del loro contenuto accanto all'indicazione meramente numerica.

Inoltre, rispetto alle scadenze contrattuali è configurabile anche la nullità ex art. 1965 c.c. perché i termini decadenziali previsti (momento della consegna per i difetti visibili e otto giorni dalla data di consegna per altre eventuali contestazioni in ordine alla fornitura) rendono oggettivamente gravoso l'esercizio del diritto, tenuto conto della necessità di un'approfondita verifica tecnica degli elementi oggetto della fornitura.

In coerenza con l'inquadramento del rapporto

nell'appalto le eccezioni svolte con la comparsa di costituzione vanno ricondotte ai termini legali di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1667 c.c. in tema di garanzia per i difetti dell'opera appaltata.

Tuttavia, la decadenza e la prescrizione tempestivamente eccepite non trovano applicazione al caso in esame.

La responsabilità dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute negli artt. 1667 e 1668 c.c., e non è da queste ultime disciplinata, perché esse integrano (senza escluderla) l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla (Cass. 8103/06; in senso conforme, v. ex multis Cass. 16609/2019; 9198/2018).

La garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., infatti, costituisce un sistema rimediale sostantivo in cui è conchiuso che, nell'operare il bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti, presuppone di necessità logica un'opera compiuta e consegnata.

Prima della consegna, infatti, l'opera può essere ancora modificata dall'appaltatore, sicché non può darsi giudizio sulla sua idoneità alla destinazione concordata, sull'esistenza in essa di vizi o difformità eliminabili a spese dell'appaltatore o tali da

imporre la riduzione proporzionale del prezzo.

Nel caso di specie, trattandosi di opera non completata, l'inadempimento dell'appaltatrice va ricondotto alle norme generali di cui agli artt. 1453 e ss.

Ne segue l'inapplicabilità dei termini decadenziali e di prescrizione previsti dalle norme in tema di appalto e, nel contempo, l'ammissibilità del cumulo ordinario tra domanda di risoluzione e domanda di risarcimento del danno (Cass. S.U. 8510/2014).

La garanzia non può essere esclusa neanche in considerazione del completamento dell'opera se non altro perché la prosecuzione dei lavori non ha precluso l'analisi delle opere realizzate da STYL-COMP S.P.A., come risulta dagli esiti della c.t.u..

La committente, con riferimento alle opere eseguite, ha contestato l'impiego anche nei solai del primo, secondo e terzo piano, in luogo delle campiture in cemento armato, di quelle in lamiera grecata in tesi previste solo per il quinto piano.

La difformità contestata in relazione all'utilizzo in s delle lamiere grecate non sussiste.

La specificazione, presente nella richiamata modifica contrattuale dell'11/7/2013, in ordine alla formazione del quinto solaio con lamiera grecata non può essere interpretata come volta a escludere la posa della lamiera grecata per gli altri piani.

In mancanza di specifiche previsioni modificative, per i piani originariamente previsti, valgono ancora le previsioni del contratto dell'1/8/2006 che prevede la posa in opera tra gli elementi di solaio della lamiera grecata in acciaio zincato.

Tuttavia, come segnalato anche dal c.t.u., le campiture realizzate in lamiera grecata richiedevano un trattamento con materiali atti a conferire agli elementi strutturali la dovuta resistenza al fuoco (lamiere grecate con REI pari a 180 minuti).

Tale trattamento, stante l'interruzione del rapporto contrattuale, è stato realizzato direttamente da INTERIOR DESIGN S.R.L..

Poiché il valore della posa dei solai è stato già corrisposto per intero (quindi anche con riferimento al trattamento non eseguito), rispetto all'esborso sostenuto per l'esecuzione del trattamento già pagato, ma omesso, è configurabile un danno patrimoniale che va risarcito.

Pertanto, con riferimento alle lamiere grecate, il (solo) danno risarcibile è quello corrispondente al costo della riqualificazione delle lamiere che, tenuto conto delle indicazioni fornite sul punto dal c.t.u., va liquidato in E 56.170,00 attuali, inclusi gli oneri per la stesura della specifica certificazione.

La committente, con riferimento alla struttura principale realizzata, ha contestato la presenza di vari difetti nell'esecuzione dei getti di travi e pilastri.

All'esito dei rilievi eseguiti dal c.t.u. è emersa la presenza di difetti superficiali sull'intera fornitura di travi e pilastri consistenti.

Il c.t.u. ha, per², verificato che i difetti riscontrati non hanno comportato uno scadimento prestazione degli elementi con riferimento alla resistenza al fuoco.

In particolare, il consulente ha spiegato che i ferri affioranti in alcuni punti corrispondono ad armature (sacrificali o di contenimento) che non incidono sulla resistenza al fuoco che dipende solo dalla posizione dell'armatura staticamente rilevante.

A fronte delle contestazioni svolte da STYL-COMP S.P.A. sulla base delle osservazioni del proprio consulente di parte, sulla questione della resistenza al fuoco è stata disposta un'integrazione della relazione.

All'esito di un'approfondita indagine ingegneristica, supportata da specifici calcoli, il consulente nominato ha confermato le conclusioni già indicate nella prima relazione, ribadendo che la resistenza al fuoco contrattuale delle strutture consegnate da Styl Comp a Interior Design è garantita in modo certo, sicuro, non controvertibile secondo il metodo di calcolo analitico indicato dalle norme vigenti e per copriferrì adottati cautelativamente di entità inferiore a quelli riscontrati.

Lo stesso c.t.u. ha anche spiegato analiticamente le ragioni tecniche per cui le contrapposte conclusioni del consulente di INTERIOR DESIGN S.R.L. non risultano attendibili e ha risposto punto per punto alle sue osservazioni con argomentazioni strettamente ancorate ai risultati dei calcoli svolti.

Non vi è motivo, quindi, per disattendere le risultanze delle certificazioni di resistenza al fuoco prodotte da STYL-COMP S.P.A. durante le operazioni peritali.

L'accertamento in ordine alla rispondenza delle strutture ai requisiti REI nonostante i difetti accettati consente di escludere il rapporto di causalità tra i difetti stessi e le opere di riqualificazione REI.

I difetti riscontrati, pur non richiedendo l'esecuzione di interventi di ripristino per quanto riguarda la resistenza al fuoco, comportano comunque una minusvalenza della fornitura.

Poiché, come si è detto, l'intero corrispettivo pattuito per la fornitura di una struttura esente da vizi è stato già definitivamente versato, l'eccedenza rispetto al minor valore effettivo degli elementi forniti integra per la committente un danno da risarcire.

Il fatto che gli elementi interessati dai difetti siano stati prodotti da M.G. Prefabbricati non vale a escludere la responsabilità di STYL-COMP S.P.A. che, nei rapporti con la committente principale, risponde anche dell'operato dei terzi di cui si avvale, salva l'azione di regresso.

Tenuto conto delle indicazioni del c.t.u. sulla riduzione di valore delle travi (20%) e dei pilastri (35%), per tale danno va liquidata la somma di E 57.853,00 attuali.

Ulteriore contestazione della committente attiene alla mancata consegna delle certificazioni relative alle strutture ultimate (relazioni a strutture ultimate ai sensi della legge 1086/71) e delle certificazioni di resistenza al fuoco.

Le certificazioni sono state consegnate solo nel corso delle operazioni peritali.

Le considerazioni già esposte con riferimento all'inadempimento ravvisato nei riguardi di STYL-COMP S.P.A. in relazione alla mancata prosecuzione della fornitura valgono anche per escludere che il ritardo nella consegna delle certificazioni inerenti alla struttura eseguita possa considerarsi giustificato dall'interruzione del rapporto.

Il ritardo nella consegna delle certificazioni ha comportato maggiori oneri economici per INTERIOR DESIGN S.R.L. che integrano un danno da risarcire nei limiti dell'aggravio.

Tenuto conto delle puntuali indicazioni del c.t.u. che ha opportunamente individuato gli oneri connessi alle sole attività ispettive e prove strumentali che non sarebbero state commissionate in caso di tempestiva consegna delle certificazioni, per tale danno va liquidata la somma di E 14.512,73 attuali.

Rispetto alla presenza di acqua nel cantiere riscontrata nel corso dei lavori difetta l'allegazione, prima ancora che la prova, della derivazione dell'evento dall'operato di STYL-COMP S.P.A..

4.4 In conclusione, per i danni accertati va liquidata all'attualità la somma di E 128.535,73.

In assenza di espressa richiesta, mediante l'allegazione e la prova (anche presuntiva) dell'insufficienza della somma liquidata ai fini del ristoro del danno da ritardo, non possono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi (arg. ex Cass. 4938/2023 che in tema di debiti di valore derivanti da fatto illecito esprime un condivisibile principio estensibile ai debiti di valore in generale, tra cui rientra anche l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale).

Con la liquidazione il debito risarcitorio diventa obbligazione di valuta per cui, sull'importo liquidato sono dovuti, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi legali al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni

commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014.

5. Gli accertamenti già svolti consentono di escludere la fondatezza sia delle domande riconvenzionali dell'opposta volte, in via principale, all'adempimento del contratto ormai risolto di diritto e, in via subordinata, a una pronuncia di risoluzione per inadempimento della committente incompatibile con la risoluzione di diritto connessa all'inadempimento della stessa appaltatrice sia delle consequenziali domande risarcitorie.

6. Tenuto conto dell'esito complessivo delle indagini tecniche che hanno confermato solo in parte le contestazioni dell'opponente e, in particolare, del riscontro positivo in ordine alla contestata resistenza al fuoco, le spese di c.t.u. come già liquidate con separati decreti del 14/8/2019 e del 18/1/2021 vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti per quote uguali e va esclusa la rifusione delle spese di c.t.p..

L'accoglimento in misura sensibilmente ridotta della domanda di risarcimento danni giustifica la compensazione per 1/2 delle altre spese processuali che, per la restante parte, seguono la soccombenza dell'opposta.

Il valore della causa risulta superiore a E 1.000.000,01 tenuto conto del valore delle domande riconvenzionali.

Pertanto, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, al netto della compensazione, va liquidato un compenso di E 18.072,00 risultante dalla somma di E 2.851,87 per la fase di studio, E 1.881,81 per la fase introduttiva del giudizio, E 8.378,17 per la fase istruttoria e di trattazione ed E 4.960,15 per la fase decisionale.

P.Q.M.

il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita

• accoglie l'opposizione e, per effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2680/2016 dell'8/6/2016;

• accerta che il contratto di fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata e di pannelli prefabbricati concluso tra INTERIOR DESIGN S.R.L. e STYL-COMP S.P.A. in data 1/8/2006 e modificato in data 11/7/2013 si è risolto per effetto della diffida ad adempiere inviata da INTERIOR DESIGN S.R.L.;

â?? dichiara lâ??inammissibilit  della domanda proposta da INTERIOR DESIGN S.R.L. di restituzione della somma di E 248.961,00 oltre IVA, interessi e rivalutazione;

â?? condanna STYL-COMP S.P.A. al pagamento in favore di INTERIOR DESIGN S.R.L. della somma di E 128.535,73 oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;

â?? rigetta le domande riconvenzionali proposte da STYL-COMP S.P.A.;

â?? pone a carico di INTERIOR DESIGN S.R.L. e di STYL-COMP S.P.A. per quote uguali le spese di c.t.u. come gi  liquidate con separati decreti e dichiara irripetibili le spese di c.t.p. da ciascuna parte anticipate;

â?? compensa per 1/2 le altre spese processuali e condanna STYL-COMP S.P.A. al rimborso in favore di INTERIOR DESIGN S.R.L. della restante parte che liquida per la frazione in E 635,25 per contributo unificato e in E 18.072,00 per compenso professionale oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% del compenso e oltre IVA, se dovuta, e CPA.

Cos  deciso in Bergamo in data 13/03/2023.

Depositata in cancelleria il 14/03/2023

Campi meta

Massima :

La risoluzione del contratto comporta l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta considerato l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c. In ogni caso il giudice non Ã" autorizzato ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, visto che comunque rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione e chiedere, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.

Supporto Alla Lettura :

Risoluzione contratto

La **risoluzione del contratto** Ã" un istituto che trova la propria compiuta disciplina agli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Gli effetti della risoluzione di un contratto possono tanto ottenersi con una **domanda giudiziale** quanto **di diritto, cioÃ" automaticamente**, quando sussistono determinati presupposti. La risoluzione determina lo scioglimento del vincolo contrattuale per il verificarsi di eventi successivi alla stipulazione che incidono sul vincolo sinallagmatico rendendo necessaria o quanto meno opportuna la sua rimozione. Questa forma di risoluzione, cosiddetta rimediale, ha dunque lo scopo di reagire a un malfunzionamento del contratto e si distingue dalle risoluzioni non rimediali che rispondono alla diversa logica di consentire a una delle parti di liberarsi dal vincolo in forza di una pattuizione prevista dallo stesso contratto, come ad esempio nelle ipotesi in cui sia prevista una condizione risolutiva. La risoluzione rimediale ha invece sempre fonte legale e puÃ² operare o automaticamente, come nell'ipotesi di scadenza del termine essenziale ex art. 1457 c.c., e di risoluzione per impossibilitÃ sopravvenuta ex art. 1463 c.c., o per sentenza come la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. e per eccessiva onerositÃ sopravvenuta ex art. 1467 c.c., o ancora tramite manifestazione di volontÃ negoziale, come nell'ipotesi di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.. Sembra invece avere una collocazione ibrida la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c, che da un lato assume una funzione rimediale reagendo a un malfunzionamento del contratto, dall'altro poichÃ© dÃ risalto alla volontÃ delle parti di considerare determinante lâ inadempimento di una determinata obbligazione, sembra colorarsi anche di una funzione non rimediale. Preventivamente le parti possono inserire nel contratto una clausola penale. Rappresenta lâ espressione del patto con il quale in via forfettaria e preventiva, si determina lâ ammontare del risarcimento del danno che causano lâ inadempimento delle obbligazioni o il ritardo nell'adempimento. Nel vigente codice civile italiano la clausola penale Ã" disciplinata agli articoli 1382 e 1384 e la sua nozione Ã" strettamente collegata alla funzione che le viene riconosciuta. La prestazione dedotta nella clausola penale Ã" dovuta indipendentemente dalla prova del danno, dice la legge, il creditore non ha quindi lâ onere di provare il pregiudizio subito e, sempre a tenore di codice, non puÃ² pretendere il risarcimento del danno ulteriore se non Ã" stato cosÃ espressamente stabilito. La clausola penale limita il risarcimento alla prestazione promessa. Quindi, il creditore non puÃ² esigere il risarcimento del danno ulteriore, salvo patto contrario.